

Statuto dell'Associazione Torino Valley

ART.1 Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata Associazione Torino Valley d'ora in poi siglata ASSTOVA. L'associazione ha sede in Via Capelli 34 a Torino.

Art.2 Natura e scopo

ASSTOVA si prefigge lo scopo di promuovere in ogni maniera la conoscenza e lo sviluppo della cultura dell'innovazione in ogni campo e prevalentemente nei campi della ricerca scientifica e tecnologica sia nel contesto della Torino Valley, rappresentata dal territorio geografico e dal contesto economico di Torino, della sua provincia e la Regione Piemonte, che al di fuori di essa, oltre alla divulgazione scientifica e alla divulgazione della conoscenza delle attività economiche legate all'innovazione oltre che al consolidamento del nome della Torino Valley. Il perseguimento dello scopo dell'associazione sarà ottenuto mediante la realizzazione di siti on-line di tipo editoriale, di comunità di utenti, di siti con contenuti multimediali, di siti contenenti contenuti generati dagli utenti, attraverso attività di divulgazione scientifica, incontri di studio, attività seminari, congressi scientifici, realizzazione di collane editoriali, realizzazione di corsi di formazione, pubblicazione di studi ed atti di convegni, e quant'altro l'Associazione decida per il raggiungimento del predetto scopo.

Art.3 Modalità operative

Per la realizzazione delle attività istituzionali sopra indicate l'Associazione si basa sugli apporti di natura professionale, di natura tecnico-operativa e di natura economica degli enti e persone fisiche propri soci e di contributi economici di enti, aziende e associazioni terzi.

Art.4 Soci

Possono far parte di ASSTOVA aziende, enti, istituzioni di ricerca e di formazione, associazioni e singoli individui, interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione stessa e che ne accettino finalità e statuto.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori
- soci individuali
- soci collettivi (aziende, enti e associazioni).

L'ammissione dei nuovi soci avviene su richiesta scritta degli interessati. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza semplice, delibera l'ammissione dei nuovi soci.

L'associazione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo alle stesse condizioni se il socio non fa pervenire comunicazione scritta di recesso entro la fine del mese di novembre; ovviamente il recesso non solleva il socio dalle eventuali obbligazioni assunte dallo stesso nel periodo antecedente detta comunicazione.

I soci devono provvedere a versare la quota annuale di adesione entro il termine definito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote in nessun caso daranno diritto a restituzioni, anche nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare ad ogni attività promossa dall'Associazione.

Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Vice presidente

- Il Segretario

Qualora l'Assemblea dei Soci lo renda opportuno, ai suddetti Organi possono aggiungersi

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

La durata delle cariche elettive è di tre anni.

Tutte le cariche sociali sono da considerarsi a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di deliberare il riconoscimento di eventuali compensi o rimborsi spese ai soci a fronte di attività specifiche svolte dagli stessi nell'interesse diretto dell'Associazione.

Art. 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione. Per quanto concerne i soci collettivi ne fanno parte i rispettivi rappresentanti, designati dai soci stessi.

L'Assemblea dei Soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei votanti. Ogni votante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 Marzo. In tale occasione i soci esaminano la relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno precedente ed approvano il rendiconto economico finanziario.

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, o allorquando ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente dell'Associazione, che diventa automaticamente anche Presidente del Consiglio Direttivo e un Vice Presidente
- nomina il Segretario dell'Associazione;
- provvede a fissare le quote associative di adesione annuale;
- stabilisce l'entità degli eventuali compensi e/o rimborsi da riconoscere a fronte di attività svolte nell'interesse dell'Associazione, sia a soci che a non soci;
- approva il programma annuale di attività e il budget di spesa relativo;
- approva i Rendiconti economico finanziari da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera in ordine alle richieste di ammissione dei nuovi soci; delibera inoltre nei casi di esclusione;
- viene periodicamente informato dal Presidente sulle attività svolte nel trimestre precedente e su quelle in programma nel trimestre successivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti specifiche attribuzioni e facoltà.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. E' ammessa una delega per ogni consigliere.

Art. 8 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Presiede Consiglio Direttivo. E' sostituito, in caso di impedimento o per particolari funzioni in ordine alle quali il Consiglio Direttivo ha conferito specifico mandato, dal Vice Presidente.

Art.9 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione operativa dell'Associazione coordinandone le attività. Il segretario è anche investito della carica di Tesoriere mantenendo la responsabilità della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e della redazione dei rendiconti economico finanziari della stessa.

Art.10 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove costituito, è composto da tre membri scelti dall'Assemblea tra i soci . Ad esso spetta il controllo della situazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. In particolare deve esprimere il proprio parere in ordine al rendiconto economico finanziario proposto all'assemblea. Il Collegio dei Revisori dei conti, che nomina al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 11 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, ove costituito, è composto da tre membri scelti dall'Assemblea tra tutti i Soci. Ad esso spetta dirimere le eventuali controversie tra i Soci su questioni attinenti la vita dell'Associazione. Il Collegio dei Proviviri, che nomina al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 12 Fonti di sostentamento e patrimonio

Le fonti di sostentamento dell'Associazione sono le seguenti:

- apporti dei soci attraverso il versamento delle quote annuali di iscrizione all'Associazione;
- contributi di aziende ed enti interessati a supportare le attività dell'Associazione;
- proventi derivanti, a titolo di contributi-spese, dalle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altra entrata dovuta ad elargizioni, donazioni, lasciti e contributi a favore dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre accedere a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, previsti per lo sviluppo di progetti attinenti il proprio scopo sociale.

Art. 13 Esercizio sociale

Ai fini amministrativi l'attività dell'Associazione è suddivisa in esercizi, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 Modifiche statutarie

Qualsiasi modificazione al presente statuto deve essere deliberata con maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e successivamente deve essere sottoposta all'Assemblea dei soci, che la deve approvare a maggioranza dei votanti.

Art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo al realizzarsi del suo scopo statutario o al verificarsi di condizioni di impossibilità di conseguire gli scopi statutari, in particolare per il venir meno delle fonti di sostentamento. In tal caso il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare in merito alla destinazione degli eventuali cespiti patrimoniali e/o residui attivi dell'Associazione.

In tal caso è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 16 - Codice civile

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa civilistica afferente le Associazioni.